

Codice A1617A

D.D. 16 aprile 2026, n. 252

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione P.F.T.E. : "Raccordo tra pista 1 e pista 2 - bypass strada Alpette" nel comprensorio sciistico "Via Lattea" in comune di Sestriere Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - (P. IVA 11384150014).



ATTO DD 252/A1617A/2026

DEL 16/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione P.F.T.E. : "Raccordo tra pista 1 e pista 2 – bypass strada Alpette" nel comprensorio sciistico "Via Lattea" in comune di Sestriere

Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - (P. IVA 11384150014).

Richiamate:

- la istanza prot. n° 123 in data 16/01/2026, acquisita al prot. n° 6961/DA1617A in data 19/01/2026 con la quale la Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (P. IVA 11384150014) con sede in Piazza Vittorio Amedeo, 1 - 10054 Cesana Torinese (To) ha presentato la richiesta di autorizzazione del P.F.T.E. : "Raccordo tra pista 1 e pista 2 – bypass strada Alpette" nel comprensorio sciistico "Via Lattea" in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Sestriere, foglio n° 10, particella n° 392, e foglio n° 11, particella n° 47

- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n° 14975/DA1617A in data 30/01/2026 ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 13 e 15 della L.r. n° 14/2014;

Vista la richiesta prot. n° 14957/DA1617A in data 30/01/2026 al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del parere geologico e nivologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi previsti dal progetto inerente la realizzazione del progetto de quo con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;

Dato atto che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 in quanto comporta la modifica/trasformazione d'uso del suolo e dell'assetto idrogeologico del territorio ;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- l'intervento ricade in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Sestriere, foglio n° 10, particella n° 392, e foglio n° 11, particella n° 47
- la realizzazione delle opere comporterà movimenti terra pari a 5.283 m³ tra volumi di scavo e riporto, tra loro parzialmente compensati, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 6.554 m², di cui circa 2.815 m² boscata, interamente in area vincolata;

Preso atto :

- del parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 15084/DA1809A in data 26/03/2026, pervenuto in pari data, prot. n° 47665/DA1617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante ed esprime parere favorevole, con prescrizioni;
- del verbale in data 10/04/2026 a firma del Funzionario incaricato della istruttoria tecnica, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, che esprime, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, che la realizzazione dell'intervento de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, per la sua realizzazione senza prescrizioni

Rilevato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato risulta che :

- le superfici interessate dall'intervento :
 - non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - ricadono nell'area sciabile e di sviluppo montano del Comprensorio sciistico "Via Lattea" Area Sciabile di Sestriere individuata con la D.G.R. 12 giugno 2020 n° 26-1511
- l'intervento:
 - ricade nei casi di esclusione dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto il richiedente non rientra tra i soggetti obbligati e rientra nei casi di esenzione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
 - ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art 9 della L.r. n° 45/1989 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
 - ricade nel caso previsto dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 di esclusione dall'obbligo di effettuare la compensazione in quanto lo specifico intervento ricade nell'area sciabile individuata nel P.R.G.C. del comune di Sestriere;
- in base alle evidenze dello stato attuale e dagli elaborati progettuali acquisiti non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici e forestali di competenza al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico regionale prot. n° 15084/DA1809A in data 26/03/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

Considerato che, in base ai pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale, sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 L.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni dettate con il presente

provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) con sede in Piazza Vittorio Amedeo, 1 - 10054 Cesana Torinese (To) a realizzare l'intervento previsto dal P.F.T.E. : "Raccordo tra pista 1 e pista 2 – bypass strada Alpette" nel comprensorio sciistico "Via Lattea" in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Sestriere, foglio n° 10, particella n° 392, e foglio n° 11, particella n° 47, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 15084/DA1809A in data 26/03/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle

trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- a Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- a Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) con sede in Piazza Vittorio Amedeo, 1 - 10054 Cesana Torinese (To) a realizzare quanto previsto dal P.F.T.E. : "Raccordo tra pista 1 e pista 2 – bypass strada Alpette" nel comprensorio sciistico "Via Lattea" in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Sestriere, foglio n° 10, particella n° 392, e foglio n° 11, particella n° 47 nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 15084/DA1809A in data 26/03/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

2) che il titolare della autorizzazione:

- è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati e rientra nei casi di esenzione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- ha l'obbligo di affiggere un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)"

3) che l'intervento ricade:

- nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art 9 della L.r. n° 45/1989 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
- nel caso previsto dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 di esclusione dall'obbligo di effettuare la compensazione in quanto ricade nell'area sciabile individuata nel P.R.G.C. del comune di Sestriere;

4) Di richiamare quanto segue:

- La presente autorizzazione:

a) ha validità pari a anni tre. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine.

b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

c) è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

d) si intende rilasciata:

- con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
- sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

- Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

- Il titolare della autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori, allegando dichiarazione del Responsabile della

direzione dei lavori con la quale si attesti che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto autorizzato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1623/2026C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n.14957/A1600A del 30/01/2026. Ns. Prot. 4568/A1800A del 02/02/2026 - Pratica DQ 75734/C.

Oggetto: LR 45/89. Comune di Sestriere (TO). Progetto di "Realizzazione raccordo pista 1 e pista 2 (bypass strada Alpette) in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Sestriere (To)". Proponente: Unione Montana Comuni olimpici Via Lattea"
Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e valanghivi.

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione, nel comprensorio sciistico di Sestriere - zona Alpette, di un nuovo raccordo di bypass della strada Alpette, in un tratto pianeggiante che si diparte dalla pista 1 a quota 2127 m slm e termina, in corrispondenza della pista 2 bassa, alla quota 2124 m slm, attraversando una fascia boscata. La lunghezza complessiva della nuova pista è di circa 230 m, con volumi di scavo e di riporto pari a 5.265 mc complessivi.

I lavori in progetto consentiranno di tenere separati il flusso degli sciatori da quello di motoslitte e mezzi di servizio, che transiteranno su un'apposita pista a lato; sono previste opere di ingegneria naturalistica (palificate di sostegno), posa di geostuoie in cocco sulle scarpate maggiormente acclivi e di palizzate vive con 3 piante al ml ed inerbimenti anche potenziati (idrosemina a mulch).

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica-nivologica" a firma del Dott. Geol. Dario Fontan allegata alla documentazione progettuale, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il contesto geologico e geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto è caratterizzato da un substrato costituito da calcescisti della Zona Piemontese, posto a debole profondità e ricoperto da depositi detritico-colluviali di spessore variabile, già ampiamente diffusi nel comprensorio sciistico. Il professionista non rileva la presenza di fenomeni franosi ed attesta la compatibilità dei lavori previsti con l'assetto idrogeologico delle aree interferite.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Relativamente alle problematiche legate alla possibile presenza di amianto, l'analisi geologica condotta ha evidenziato che l'area in oggetto ricade in una zona classificata come "a bassa probabilità" POMA (Probabilità di Occorrenza di Materiali Amiantiferi), dove affiorano prevalentemente calcescisti; a tal proposito, sebbene non sia richiesta la presenza di impresa specializzata (cat. 10B - *bonifica di beni contenenti amianto in matrice naturale*) è obbligatoria l'assistenza di un geologo abilitato durante lo scavo ed in caso di individuazione di materiali sospetti, dovranno essere immediatamente attivate le procedure previste dalle Linee Guida regionali per la gestione del rischio amianto in ambiente naturale.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento non interferiscano con aree valanghiva o con zone pericolose, così come confermato sia dalla bibliografia specialistica ufficiale, recepita anche negli elaborati di PRG, che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), né i lavori in oggetto muteranno il quadro di predisposizione al distacco e di pericolosità.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- preso atto delle le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Paolo Gallo e dal Dott. For. Guido Blanchard per gli aspetti tecnici progettuali, forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e valanghivi.

Nel corso dei lavori dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- riguardo alle problematiche relative alla possibile presenza di amianto è obbligatoria l'assistenza di un geologo abilitato durante lo scavo ed in caso di individuazione di materiali sospetti, dovranno essere immediatamente attivate le procedure previste dalle Linee Guida regionali per la gestione del rischio amianto in ambiente naturale;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni di consolidamento delle scarpate con le opere d'ingegneria naturalistica previste e quelle d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimento terra, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*Il Dirigente di Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

*Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*Dott. Andrea Berteà
Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it*

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Realizzazione raccordo pista 1 e pista 2 – bypass strada alpette

Comune sede di intervento: Sestriere (To)

Richiedente: Unione Montana “Comuni Olimpici Via Lattea” (P. IVA 00941880015)

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, arch. Jacopo Chiara, dell'istruttoria tecnica della istanza trasmessa dalla Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea” con nota prot. n° 106 in data 14/01/2026, per ottenere l'autorizzazione per realizzare interventi di riqualificazione dell'area sciabile di Sestriere attraverso la realizzazione di una bretella tra le piste 1 e 2 - bypass strada Alpette, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Sestriere, foglio n° 10, particella n° 392, e foglio n° 11, particella n° 47;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012”;
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7.”
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.”
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "

- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024" ;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- la Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025" ;
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la nota prot. n° 123 in data 16/01/2026, acquisita al prot. n° 6961/DA1617A in data 19/01/2026 con la quale la Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha presentato istanza di autorizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) "Raccordo tra pista 1 e pista 2 – bypass strada Alpette" nel comprensorio sciistico "Via Lattea"
- la richiesta prot. n° 14957/DA1617A in data 30/01/2026 al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del parere geologico e nivologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi previsti dal progetto inerente la realizzazione del progetto de quo con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;

Preso atto che secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;

Vista la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, ed in particolare:

- la Relazione Tecnica Aprile 2024 UDO_A_A01 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 416 e dall'arch. Paolo Gallo iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n° 6357A
- la Relazione paesaggistica Aprile 2024 UDO-A-A04 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard e dall'arch. Paolo Gallo;

- la Relazione Vincolo Idrogeologico e Forestale Aprile 2024 UDO_A_A05 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard e dall'arch. Paolo Gallo;
- la Relazione Geologica e Nivologica Aprile 2024 UDO_G_A01 redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 215 sez. A;
- la Planimetria catastale Aprile 2024 UDO_A_B07 di sovrapposizione delle opere al contesto;
- gli altri elaborati tecnici, architettonici e cartografici allegati al PFTE ;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento :
 - § non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - § ricadono nell'area sciabile e di sviluppo montano del Comprensorio sciistico "Via Lattea" Area Sciabile di Sestriere individuata con la D.G.R. 12 giugno 2020 n° 26-1511
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con D.G.R. n° 26-1511 in data 12 giugno 2020 risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;

Sotto il profilo tecnico l'intervento prevede:

- la realizzazione di una bretella di raccordo tra la pista 1, dalla quota 2.127 m.s.l.m., alla pista 2 bassa alla quota 2.124 m.s.l.m. di lunghezza pari a circa 230 m e larghezza media utile di circa 7 m, e si colloca sulle pendici occidentali del Monte Alpette e Monte Sises;
- la realizzazione di opere di sostegno costituite da palificate doppie e palizzate vive,
- l'utilizzo dell'esubero del materiale di scavo per rimodellamento morfologico nell'intorno della camera di sezionamento esistente dell'impianto di innevamento artificiale
- la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite, attraverso inerbimenti con idrosemina utilizzando specie adatte alla stazione;

La realizzazione delle opere comporterà modesti movimenti terra, pari a 5.283 m³ tra volumi di scavo e riporto, tra loro parzialmente compensati, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 6.554 m² , di cui circa 2.815 m² boscata, interamente in vincolo;

L'intervento interesserà principalmente sia formazioni erbacee ed arbustive del piano subalpino sia superficie boscata, caratterizzata dalla presenza di un lariceto rado. Nell'area interessata non si rileva la

presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo vegetazionale, floristico o forestale;

L'intervento:

- ricade nei casi di esclusione dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati e rientra nei casi di esenzione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art 9 della L.r. n° 45/1989 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
- prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco e ricade nel caso previsto dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 di esclusione dall'obbligo di effettuare la compensazione in quanto lo specifico intervento ricade nell'area sciabile individuata nel P.RG.C. del comune di Sestriere;

Dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione previsto dal Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) "Raccordo tra pista 1 e pista 2 – bypass strada Alpette" , senza prescrizioni:

Torino 10/04/2026

Visto
Il Responsabile di Settore
arch. Jacopo Chiara

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele

Firmato digitalmente da
PETERLIN/GABRIELE
Data: 2026.04.10
11:17:02 +02'00'